

Codice A1014C

D.D. 8 gennaio 2024, n. 1

Comune di RECETTO (NO). Art. 4 comma 1 lettera c) e art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa, senza titolo, e successiva concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso temporaneo di terreno gravato da uso civico individuato al N.C.T. Fg.1 mappale n. 91 per superficie complessiva...



ATTO DD 1/A1014C/2024

DEL 08/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici

OGGETTO: Comune di RECETTO (NO). Art. 4 comma 1 lettera c) e art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e ss.mm.ii.. Autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa, senza titolo, e successiva concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso temporaneo di terreno gravato da uso civico individuato al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 91 per superficie complessiva di 191.123 mq.

Vista la legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 recante "Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici", in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, lettera c) che individua tra le funzioni di competenza della Regione il *"..rilascio [...] dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo.."*;

- l'articolo 6, comma 3 lettera a) che identifica tra le competenze trasferite ai Comuni, *"..il rilascio delle concessioni amministrative.."* previa acquisizione del *"..parere obbligatorio e vincolante della Regione in caso di concessioni per un periodo superiore a dieci anni, aventi ad oggetto terreni di superficie superiore a venticinque metri quadrati.."*, nonché alla lettera c) *"..la reintegrazione nel possesso di beni gravati da uso civico oggetto di occupazione abusiva non regolarizzata o non regolarizzabile [...]"* e al comma 4, lettera b) del medesimo articolo *"..la conclusione della conciliazione stragiudiziale per occupazione di terreni gravati da uso civico senza titolo o senza valido titolo.."*;

- l'articolo 10 che individua il procedimento di conciliazione stragiudiziale quale strumento per *"..sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico [...] secondo le modalità contenute nel regolamento.."* di cui al Capo III del Titolo III del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, concluso sulla base dei parametri economici fissati con la D.G.R. 5 ottobre 2018, n. 17-7645;

visto l'articolo 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 il quale precisa che *"..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in*

materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”;

visto il Decreto del Commissario agli usi civici del 4 ottobre 1936, con il quale sono state individuate le aree gravate dagli usi civici nel Comune di RECETTO (NO), ed è stata assegnata alla categoria A) di cui all'articolo 11 della legge 1766/1927 l'area individuata al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 2A (attualmente identificata in parte al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 91);

vista la relazione di *“Riapertura delle operazioni di accertamento delle proprietà collettive nel territorio dell'attuale Comune di RECETTO (NO)”*, approvata dall'Amministrazione comunale con D.C.C. n. 14 del 23 aprile 2013, con la quale il perito istruttore Geom. Renato LOCARNI, incaricato dal Comune di RECETTO (NO), ha individuato tra le aree gravate dagli usi civici nel Comune di RECETTO (NO) l'area individuata al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 81 (attualmente identificata in parte al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 91);

richiamata la D.C.C. n. 26 del 29 luglio 2013 avente per oggetto *“Avvio del procedimento di reintegra nel possesso comunale dei terreni gravati da uso civico – contestuale esperimento del tentativo di conciliazione”*;

preso atto *“...dell'opposizione alla reintegra ed alla richiesta di avvio di procedimento di conciliazione, da parte della società federazione italiana sci nautico e wakeboard...”* trasmessa con nota acquisita al protocollo del Comune di RECETTO (NO) al n. 385 del 27 gennaio 2021;

vista la D.C.C. n. 6 del 25 gennaio 2022 ad oggetto *“Conciliazione extragiudiziale ai sensi dell'art. 18 e 19 del D.P.G.R. 8/r del 27/06/2017 per le aree censite al Foglio 1 mappale 91”* con la quale è stata approvata la perizia di stima redatta dal Geom. RENATO LOCARNI e acquisita al protocollo del Comune di RECETTO (NO) al n. 2634 del 1 luglio 2021;

vista la D.G.C. n. 17 del 10 marzo 2022 ad oggetto *“Usi civici reintegro del terreno ad uso civico sito in Recetto identificato al NCT Fg 1 mappale 90 - approvazione bozza di verbale di conciliazione.”*;

vista l'istanza del 21 marzo 2022 (prot. n. 9413) con la quale il Comune di RECETTO (NO), in esecuzione della D.C.C. n. 6 del 25 gennaio 2022, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, l'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per illegittima occupazione pregressa senza titolo con contestuale concessione amministrativa del terreno gravato da uso civico individuato al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 91 per superficie complessiva di 191.123 mq al fine di regolarizzare l'uso pregresso e la gestione futura dell'area anzidetta da parte della FISW – Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, con sede Milano (MI), Via G. B. Piranesi n. 46 (P. IVA 06369340150);

vista la nota del 30 giugno 2022 (prot. n. 20387) con cui il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici richiedeva le integrazioni necessarie per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

vista la D.C.C. n. 24 del 11 ottobre 2023 ad oggetto *“Conciliazione stragiudiziale FISW “Parco nautico del Sesia” con concessione - applicazione abbattimenti ai sensi della l.r. n. 29 del 02.12.2009”*;

vista la D.G.C. n. 74 del 29 novembre 2023 ad oggetto *“Conciliazione stragiudiziale FISW “Parco nautico del Sesia” con concessione - approvazione nuova perizia di stima del 07.11.2023 prot. 5365*

e contestuale chiarimenti tecnico-amministrative”;

viste la documentazione trasmessa per le vie brevi in data 5 dicembre 2023 dal Comune di RECETTO (NO) (prot. 46956 del 18 dicembre 2023) e la successiva nota del 12 dicembre 2023 (prot. 46435), attraverso le quali è stata integrata l'istanza del 21 marzo 2022 (prot. n. 9413);

vista la documentazione tecnica inviata unitamente all'istanza sopra richiamata, in conformità a quanto disposto dal comma 2) dell'articolo 19 D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R e dalla quale si evince in particolare che:

- con la D.G.C. n. 74 del 29 novembre 2023 è stata approvata la perizia di stima ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, che ha integrato la perizia di stima approvata con D.G.C. n. 17 del 10 marzo 2022 ;
- l'occupazione senza titolo è assunta dall'anno 1999, ovvero da quando il terreno gravato da uso civico individuato al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 91 è stato dato in gestione alla F.I.S.N. con la *“Convenzione per la gestione di bacini per allenamento e gare di sci nautico in località “Casa sul Fiume”..”* del 29 dicembre 1998;
- il certificato urbanistico trasmesso in data del 21 marzo 2022 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di RECETTO (NO) indica che l'area individuata al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 91 ricade in *“Zone di tipo H destinate ad attività turistiche e ricreative”* e in parte in *“Fasce di rispetto”* ai sensi dell'articolo 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente;
- le aree di cui sopra sono incluse nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- le aree di cui sopra non ricadono nella categoria dei beni soggetti a vincoli di natura idrogeologica e forestale ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ed ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

vista la perizia di stima redatta in data 25 giugno 2021 come integrata in data 6 novembre 2023, ai sensi del Capo V del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dal geom. Renato LOCARNI, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di RECETTO (NO), dalle quali si prende atto che:

- sull'area identificata al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 91 è documentata la presenza di migliorie apportate dal soggetto occupante ai sensi dell'articolo 32 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R quantificate in € 104.960,00;
- sull'area in argomento non è documentato il prelievo di risorse naturali ai sensi del punto 9) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, in particolare viene precisato nella nota del 12 dicembre 2023 (prot. 46435) *“...che la formazione delle vasche è conseguente alla laminazione del Sesia durante la realizzazione dell'Autostrada Voltri - Sempione del 1986-1987, infrastruttura dove è stato impiegato il materiale derivante dalla modellazione...”*
- sull'area di cui trattasi è stato accertato che da parte del soggetto occupante, vi è stato il pagamento di canoni di locazione quantificati in € 250.265,04, ai sensi del punto 10) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- sull'area in argomento non è documentato se l'utilizzo del bene o i redditi derivati siano stati impiegati in modo da arrecare un beneficio alla collettività locale ai sensi del punto 11) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il valore venale dell'area di cui trattasi, viene determinato tenendo conto della proposta di conciliazione tributaria con l'Agenzia delle Entrate del 11 dicembre 2015 in base ad un valore di 5,18 €/mq da applicarsi sull'intera area, quantificando un importo pari ad € 990.017,14, ai sensi del punto 3) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;

- il valore agricolo dell'area in argomento qualora avesse mantenuto la sua originaria destinazione ad uso agro-silvo-pastorale ai sensi del punto 4) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è determinato utilizzando il "Listino dei valori immobiliari dei terreni agricoli" sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio dei Valori Agricoli relativo alla provincia di Novara e nello specifico per il Comune di RECETTO (NO) e tenendo conto del Decreto del Commissario agli usi civici del 4 ottobre 1936 che indicava tale area destinata a "Bosco", quantificando un importo di € 181.566,85;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 533.312,00;
- il periodo di occupazione pregressa viene assunto dall'anno 1999 all'anno 2021 per complessivi 22 anni di occupazione, ai sensi del punto 8) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 3%;
- l'Amministrazione Comunale intende applicare l'abbattimento del 90%, ai sensi del punto 6) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, come motivato nella D.C.C. n. 24 del 11 ottobre 2023, portando a determinare l'indennizzo per l'occupazione pregressa in € 10.172,09;
- il valore di riferimento per la determinazione dell'indennizzo per la concessione amministrativa, ai sensi del punto 2) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 533.312,00;
- il tasso di interesse applicato per il mancato godimento del bene, ai sensi del punto 7) della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato nel 3%;
- il canone annuo per la concessione amministrativa delle aree di cui trattasi, determinato mediante il combinato disposto del comma 5 dell'art. 10 della l.r. 29/2009 e della D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, è quantificato in € 16.000,00;

considerato che gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 ottobre 2018 n. 17-7645, sono da intendersi come minimi al di sotto dei quali non si può ritenere congrua la valutazione, sicché la perizia di stima può comunque determinare importi superiori, in considerazione della natura di atto transattivo riconosciuta dalla giurisprudenza alla conciliazione stragiudiziale;

rilevato che le valutazioni economiche contenute nella sopra richiamata perizia di stima risultano coerenti ai criteri fissati dalla D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018 e che l'importo periziato in € 10.172,09 per l'occupazione pregressa è da ritenersi idoneo al ristoro della popolazione usocivista locale;

rilevato che la determinazione del canone annuo di partenza di € 16.000,00 per la concessione amministrativa delle aree di cui trattasi, risulta in linea con le disposizioni di cui all'articolo 10 comma 5 della l.r. 29/2009 e con l'art. 26 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

considerato che al termine dell'utilizzo, il Comune di RECETTO (NO), dovrà ripristinare l'originaria destinazione ai sensi dell'art. 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, ovvero definire con il concessionario idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, tenendo conto altresì di quanto illustrato nel "*Computo metrico estimativo opere ripristino allo stato naturale aree pavimentate parco nautico del Sesia*" a firma dell'ing. G. Escuriale, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

considerato che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri,

rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

considerato che l'importo complessivo dovuto (€ 10172,09), dovrà essere versato dalla parte privata in via transattiva al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;

rilevato che l'importo sopra menzionato se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

considerato che la concessione amministrativa dovrà essere stipulata alle condizioni economiche quantificate dal Comune di RECETTO (NO), pari a un canone annuo di partenza di € 16.000,00, soggetto a rivalutazione annua secondo le variazioni degli indici dei prezzi pubblicati dall'ISTAT;

stabilito che tutti i proventi derivanti dalla presente autorizzazione devono essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque utilizzati nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;

rilevato che sia il Comune che la parte privata hanno l'interesse a mantenere, previa regolarizzazione amministrativa, lo "status quo" dell'area;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di RECETTO (NO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale con contestuale concessione delle aree in argomento, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti dalla normativa vigente nella materia del presente provvedimento;

preso atto che le aree di cui trattasi rimangono tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

considerato infine che quanto richiesto è anche nell'interesse della popolazione usocivista locale, e pertanto si ritiene di poter autorizzare la conciliazione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii. e rilasciare il parere ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lett. a) della l.r. 29/2009 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Per le motivazioni illustrate in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge n. 1766 del 16 giugno 1927, e s.m.i.;
- visto il regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, e s.m.i.;

- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e s.m.i.;
- vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 29 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;
- visto il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23 del 29 ottobre 2015 e s.m.i.;
- vista la legge n. 168 del 20 novembre 2017 e s.m.i.;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27 giugno 2016;
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
- vista la D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;
- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 5 ottobre 2018;
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 22 marzo 2019;
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- visto il D.P.G.R. n. 7/R del 04 agosto 2023;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare il Comune di RECETTO (NO) ad effettuare la conciliazione stragiudiziale, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) della l.r. 29/2009, per regolarizzare il possesso illegittimo, a far data dal 1999, dell'area gravata da uso civico individuata al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 91 per superficie complessiva di 191.123 al fine di regolarizzare l'uso pregresso e la gestione futura delle aree anzidette da parte della FISW – Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, con sede Milano (MI), Via G. B. Piranesi n. 46 (P. IVA 06369340150), dietro versamento in via transattiva, della somma di € 10.172,09 quale ristoro della popolazione usocivista locale per l'occupazione pregressa delle aree di cui trattasi;

3) di esprimere, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 comma 3 lett a) della l.r. 29/2009, parere favorevole alla sottoscrizione di concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso temporaneo dell'area individuata al N.C.T. Fg. 1 mappale n. 91 per un importo annuo minimo di € 16.000,00, con ricalcolo per l'adeguamento dell'aggiornamento ISTAT annuale, a favore della FISW – Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, con sede Milano (MI), Via G. B. Piranesi n. 46 (P. IVA 06369340150);

4) di dare atto che la concessione amministrativa deve intendersi condizionata alla previa definizione della conciliazione stragiudiziale sottoscritta da entrambe le parti;

5) di disporre che la somma complessiva di € 10.172,09 dovuta dalla parte privata venga versata al Comune di RECETTO (NO) entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

6) di disporre che la somma dovuta di € 10.172,09, se versata oltre il sopra menzionato termine, dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, nonché dell'interesse legale in vigore a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento;

7) di disporre che il Comune di RECETTO (NO) utilizzi i proventi derivanti dalla presente autorizzazione per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 29/2009;

8) di dare atto che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell'area gravata da uso civico con quanto eventualmente ivi costruito;

9) di dare atto che questa Amministrazione, su richiesta delle Parti, si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente la parte economica della presente istanza, sulla base di effettivi riscontri, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di accertamenti demaniali;

10) di dare atto che a seguito della stipula della concessione amministrativa, al termine dell'utilizzo, il Comune di RECETTO (NO), dovrà ripristinare l'originaria destinazione ai sensi dell'art. 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, ovvero definire con il concessionario idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, tenendo conto altresì di quanto illustrato nel "*Computo metrico estimativo opere ripristino allo stato naturale aree pavimentate parco nautico del Sesia*" a firma dell'ing. G. Escuriale, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

11) di dare atto che, sulle aree di cui trattasi permane il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

12) di dare atto che al fine di identificare in maniera univoca e puntuale l'area oggetto del presente provvedimento, si allega l'estratto della "*Relazione e perizia di stima per conciliazione stragiudiziale e successiva concessione*" redatta dal geom. Renato LOCARNI per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

13) di disporre che il Comune di RECETTO (NO), in applicazione del comma 2 dell'articolo 22 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta copia autentica del verbale di conciliazione, debitamente perfezionato e rogato, a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;

14) di disporre altresì, in applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R che, qualora non si raggiunga il perfezionamento della conciliazione stragiudiziale, il provvedimento di reintegrazione, venga trasmesso a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dall'esecutività;

15) di disporre che il Comune di RECETTO (NO) in applicazione del comma 3 dell'articolo 24 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, trasmetta il provvedimento concessorio a questa Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione;

16) di dare atto che, tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata;

17) di disporre che, la presente determinazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010;

18) di dare atto che, la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 23 e 26 del d.lgs 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale;

19) di dare atto che, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali,
elezioni e referendum, espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Estratto 1 - "Individuazione su mappa catastale" - Fig. 1 mappale n. 91

